

Statuto della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari

Approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 2 del 17 luglio 2001 (in vigore dall'1 settembre 2001), modificato con deliberazioni n. 3 del 25 luglio 2005, n. 18 e n. 19 del 21 dicembre 2005, n. 18 del 4 dicembre 2006 e n. 9 del 28 giugno 2007, n. 15 del 21 novembre 2011, n. 8 del 18 luglio 2012 e n. 7 del 5 aprile 2013, n. 16 del 28 giugno 2013, n. 19 del 24 settembre 2013, con determinazioni del Commissario Straordinario n. 17 del 16 ottobre 2015, n.18 del 20 ottobre 2015, con deliberazioni del Consiglio camerale n. 5 del 27 ottobre 2016 e n. 13 del 28 novembre 2017.

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1. Natura, principi e compiti

- La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari, di seguito denominata Camera di Commercio, è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale, ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
- E' dotata di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ed esplica attività di osservazione, regolazione e promozione del mercato ai fini dello sviluppo del sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
- 3. Valorizza gli interessi economici del sistema delle imprese del territorio di riferimento con azioni svolte anche al di fuori della propria circoscrizione, favorendo l'apertura ai mercati internazionali e l'inserimento nel mercato globale.

Articolo 2. Sede ed emblema

- 1. La Camera di Commercio ha sede a Cagliari, nel largo Carlo Felice, n. 72. La Giunta camerale può deliberare l'istituzione di uffici distaccati.
- 2. L'emblema della Camera di Commercio, allegato al presente statuto, è composto da tre "C", disposte una di seguito all'altra, iniziali di Camera di Commercio Cagliari: sono rappresentate in forma di nastri e sono proposte in toni policromi sfumati, senza soluzioni di continuità, dal nero al verde, al giallo ocra, o in varie tonalità di grigio a seconda che siano stampate a colori o in bianco e nero. E' integrato dal segno identificativo del sistema camerale composto da una C di "Camere di Commercio" e da una I di "Italia" che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno del quale viene inserita la denominazione Camera di Commercio di Cagliari.

Articolo 3. Finalità e attribuzioni

1. Il presente statuto determina i principi ispiratori ai quali si conforma la Camera di Commercio, le competenze, la composizione e il funzionamento degli organi, e le forme di partecipazione.



- 2. La Camera di Commercio svolge le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto. A queste si aggiungono in via sussidiaria e residuale quelle nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese non attribuite alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di differenziazione, uniformità e adeguatezza, nonché quelle delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Sardegna.
- 3. La Camera di Commercio promuove gli interessi generali e lo sviluppo del mercato e delle imprese. In particolare, svolge azioni di sostegno del sistema economico locale e può essere soggetto promotore o partecipante di iniziative di programmazione concertata con soggetti pubblici e privati, e con le associazioni di categoria rappresentate nel CNEL.
- 4. Attua iniziative dirette a favorire il ruolo d'agenzia di sviluppo e promozione imprenditoriale, la funzione di terminale delle politiche economiche europee, il consolidamento e la crescita del tessuto imprenditoriale esistente, la portualità e i trasporti, la formazione imprenditoriale, l'accesso al credito da parte delle imprese, l'innovazione, la ricerca e il trasferimento di tecnologie, la promozione e la diffusione del commercio elettronico, la tutela ambientale nell'esercizio dell'attività di impresa, lo sviluppo delle infrastrutture e la valorizzazione delle risorse del territorio anche con il ricorso alla finanza privata.
- 5. Esercita, anche con l'istituzione di osservatori, le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative.
- 6. In particolare, esercita funzioni di controllo a tutela dei consumatori, promuove l'elaborazione di contratti tipo, effettua servizi di mediazione, arbitrato e conciliazione tra le imprese, tra imprese e consumatori e utenti, anche con l'assistenza delle rispettive associazioni.
- 7. Può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio, l'artigianato e l'agricoltura e può promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale.
- 8. Rende pareri e formula proposte all'Unione Europea, alle Amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli Enti locali e alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano l'economia della circoscrizione territoriale di competenza.

Articolo 4. Semplificazione

- 1. La Camera di Commercio ispira la propria attività alla semplificazione delle procedure.
- 2. Esercita funzioni di monitoraggio e di stimolo in funzione del contenimento dell'onere per le imprese, nei rapporti con l'amministrazione pubblica. Promuove la realizzazione degli sportelli unici.

Articolo 5. Concorrenza e mercato

1. Nel promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese, la Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libertà dell'iniziativa



economica, della libera concorrenza, dell'autoregolazione del mercato, della tutela e dignità del lavoro.

- 2. Finalizza l'organizzazione e l'attività ai principi di buona amministrazione, qualità, trasparenza e partecipazione.
- 3. Assicura la valorizzazione dei siti web come strumento di comunicazione.
- 4. Persegue una politica di qualità e si dota di una carta di servizi vincolandosi ai suoi contenuti

Articolo 6. Sistema camerale

- La Camera di Commercio riconosce il valore dell'associazionismo e della cooperazione tra gli enti camerali nelle sue forme associative e federative di livello regionale, nazionale ed europeo e in ogni altra modalità di associazione anche internazionale. Partecipa alla rete delle Camere di Commercio dell'Unione Europea.
- 2. Aderisce all'Unione Nazionale e a quella Regionale delle Camere di Commercio.
- 3. La Giunta, compatibilmente con il rispetto dei principi del contenimento della spesa, delibera l'adesione agli organismi nazionali e regionali promossi dal sistema camerale, prevedendo nel bilancio l'entità e i costi della partecipazione.
- 4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali può instaurare con altre Camere di Commercio, anche in altri territori regionali, forme di collaborazione, servizi comuni e strutture compartecipate, specializzate per obiettivo o per territorio di riferimento.

Articolo 7. Autonomia statutaria e regolamentare

- 1. La Camera di Commercio esercita la sua autonomia funzionale mediante lo Statuto e i regolamenti.
- 2. Statuto e regolamenti sono deliberati dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei componenti
- 3. Eventuali modifiche possono essere proposte da un terzo dei consiglieri.

Articolo 8. Partecipazione

1. La Camera di Commercio promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori, dei liberi professionisti e, delle loro associazioni di categoria attraverso iniziative, progetti e sistemi di partecipazione elettronica.

Articolo 9. Pari opportunità

1. La Camera di commercio promuove il principio della parità di genere e lo assicura nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti. Nella composizione della Giunta, a parità di voti, è favorito il genere con meno rappresentanti nell'organo.



- 2. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in enti e aziende da essa dipendenti, qualora competa all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
- 3. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

Articolo 10. Consulta provinciale dei liberi professionisti

- È istituita, senza oneri per la Camera, la Consulta provinciale dei liberi professionisti, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.
- 2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.
- 3. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio.
- 4. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il suo funzionamento è definito con regolamento del Consiglio.

Titolo II - Organizzazione

Articolo 11. Organi

- 1. Sono organi della Camera di Commercio:
 - 1. il Consiglio;
 - 2. la Giunta;
 - 3. il Presidente;
 - 4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Capo I - Il Consiglio

Articolo 12. Composizione

1. Il Consiglio della Camera di Commercio, con osservanza del principio della parità di genere, è composto da rappresentanti dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale di competenza. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.



- 2. La individuazione puntuale dei settori economici rappresentati in Consiglio ed il numero di esponenti spettante a ciascuno di essi viene ciclicamente stabilita con disposizione transitoria e soggetta a periodico aggiornamento, che si allega e fa parte integrante del presente Statuto.
- 3. Il numero dei Consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 1 del presente articolo.
- 4. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata e individuata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
- 5. Del Consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali in apposita Consulta presso la Camera di Commercio.
- 6. Per quanto riguarda l'individuazione dei settori, il rilievo economico delle imprese, l'acquisizione dei relativi dati e documenti e le procedure per il calcolo della rappresentatività e ripartizione dei Consiglieri, si applicano i criteri e le modalità contenuti nei decreti ministeriali 4 agosto 2011, n. 155 e n. 156 e nelle eventuali successive modifiche e integrazioni.
- 7. Il Consiglio deve essere rinnovato nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza.
- 8. Il Presidente della Camera di Commercio, centottanta giorni prima della scadenza del Consiglio camerale, dà avvio alle procedure per il rinnovo, pubblicando apposito avviso nell'albo camerale e sul sito internet istituzionale, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta Regionale, a norma dell'art. 2, comma 1, del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 e delle eventuali successive modifiche e integrazioni.

Articolo 13. Nomina

 I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché della Consulta provinciale dei liberi professionisti.

Articolo 14. Competenze e funzioni

- 1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica.
- 2. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di espressione e di voto.
- 3. Il Consiglio può svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso (art. 12, comma 7, D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23).



4. Il Consiglio:

- a. predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;
- b. elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, previa designazione da parte degli enti competenti;
- c. determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività;
- d. approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;
- e. delibera gli emolumenti degli organi conformemente ai criteri stabiliti dalla legge;
- f. può formulare pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sui temi di interesse per le imprese e l'economia del territorio.
- 5. Nel periodo di *prorogatio* il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello Statuto, emanazione e modifica dei regolamenti.

Articolo 15. Durata, cessazione e decadenza

- 1. Il mandato del Consiglio è di cinque anni dalla data del suo insediamento a norma dell'art. 10, comma 7, della L. 580/93 e delle eventuali successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio; dal momento della presentazione sono irrevocabili. Il Presidente ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale.
- 3. Le cause di decadenza dei Consiglieri e il relativo procedimento di sostituzione sono regolate dall'art.13, comma 3, della L. 29/12/93, n.580, dall'art.11 del D.M. 4 agosto 2011, n.156, ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
- 4. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato decadono dalla carica al termine del quinquennio di durata del mandato del Consiglio.

Articolo 16. Organizzazione dei lavori

- 1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio; entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico; entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 2. Si riunisce, in via straordinaria quando lo richiedono il Presidente, la Giunta o almeno un quarto dei componenti il Consiglio. In quest'ultimo caso il Presidente è tenuto a fissare la data di convocazione del Consiglio camerale entro 15 giorni successivi dalla presentazione della richiesta da parte dei consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare.



- 3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Non sono ammesse deleghe.
- 4. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 o su materie estranee alle competenze dell'organo deliberante.
- 5. La funzione di Segretario del Consiglio è esercitata dal Segretario Generale.
- 6. Oltre ai componenti del Consiglio, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti, anche in modalità telematica, attraverso il collegamento in videoconferenza.
- 7. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento.

Articolo 17. Diritti e doveri

- I Consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni, con piena libertà d'espressione e di voto. Sulle materie di competenza del Consiglio, non è consentita ai singoli Consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia.
- 2. Hanno diritto di:
 - a. esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
 - b. chiedere notizie e chiarimenti, formulare voti e proposte sull'attività camerale;
 - c. ottenere copia dei verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati, nonché copia di atti, documenti e informazioni degli Enti, Associazioni e Società partecipate.
- 3. Possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 18. Autonomia

- 1. I consiglieri esercitano le loro funzioni con piena libertà d'espressione e di voto, nell'interesse generale del sistema delle imprese, del mercato e dell'economia provinciale, senza alcun vincolo di mandato.
- 2. Non possono essere in nessun caso revocati dalle associazioni che li hanno designati oppure inseriti nelle liste elettorali.

Articolo 19. Commissioni consiliari

- 1. Le Commissioni consiliari possono essere istituite per procedere all'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse.
- 2. Sono composte da consiglieri, prive di poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano all'espletamento del mandato loro affidato.



- 3. Il Consiglio camerale può deliberare che siano chiamati a farne parte esperti in specifiche materie senza oneri per la Camera.
- 4. Le Commissioni consiliari, previa autorizzazione della Giunta, possono convocare in sede di commissione, per audizioni e pareri, esperti, senza oneri per la Camera.

Capo II - La Giunta

Articolo 20. Composizione

- 1. La Giunta è costituita da un numero di componenti, compreso il Presidente, non superiore ad un terzo dei componenti il Consiglio, e comunque secondo la normativa vigente. Il numero è determinato dal Consiglio con votazione immediatamente precedente a quella di elezione della Giunta, con la stessa maggioranza prevista per l'approvazione dello Statuto.
- Dei componenti della Giunta almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della Giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della Giunta medesima.
- 3. La Giunta nomina tra i propri componenti il Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
- 4. Dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio, e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.

Articolo 21. Competenze e funzioni

- 1. La Giunta, nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio:
 - a. approva le proposte di relazione previsionale e programmatica, di preventivo economico, il suo aggiornamento ed il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b. definisce, nell'ambito del preventivo annuale, e con gli opportuni provvedimenti, le priorità, gli obiettivi e i programmi specifici da attuare destinando le relative risorse;
 - adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle relative norme di attuazione, dal presente Statuto e dai regolamenti;
 - d. riferisce al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio d'esercizio, sulla propria attività e sull'attuazione degli indirizzi espressi nel bilancio e nella relazione programmatica;
 - e. approva il budget direzionale e il suo aggiornamento predisposti dal Segretario Generale;
 - f. designa il Segretario Generale;



- g. delibera previo il parere dei Revisori sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di Osservatori, di gestioni e di aziende speciali, definendone e verificandone gli indirizzi, e ne riferisce al Consiglio;
- h. nomina e revoca, o designa, i rappresentanti camerali negli organismi esterni comprese le partecipate e ne riferisce al Consiglio;
- i. delibera l'istituzione di sedi decentrate;
- j. assegna al Segretario Generale obiettivi e risorse ai fini degli adempimenti definiti ai sensi della lettera b);
- k. approva, sentite le proposte del Segretario Generale, il programma triennale del fabbisogno di personale, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica complessiva e i relativi costi, individua le strutture organizzative proprie della macro organizzazione;
- approva i documenti di programmazione, pianificazione e rendicontazione in materia di trasparenza, integrità e performance, nonché i relativi aggiornamenti;
- m. nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione;
- n. verifica la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti;
- o. adotta i regolamenti con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti;
- p. adotta la carta dei servizi;
- q. delibera, nei casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

Articolo 22. Cessazione e decadenza

- 1. La perdita della carica di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.
- La cessazione o le dimissioni dalla carica sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto e elezione a maggioranza.
- Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, i membri restanti si intendono decaduti e il Consiglio provvede alla nuova elezione dell'intero collegio.
- 4. La Giunta decade:
 - a. per scioglimento del Consiglio camerale;
 - b. per approvazione di una mozione di sfiducia votata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Articolo 23. Organizzazione dei lavori



- 1. La Giunta esercita collegialmente le funzioni attribuitele dalla legge e dallo Statuto.
- 2. La convocazione delle riunioni e la predisposizione dell'ordine del giorno sono di competenza del Presidente, tenuto conto di eventuali richieste dei componenti la Giunta.
- 3. La Giunta è convocata almeno sette giorni prima della riunione. L'ordine del giorno e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della seduta sono inviati ai membri di Giunta almeno cinque giorni prima della riunione, salvo il caso di urgenza.
- 4. In caso di urgenza, la Giunta è convocata tre giorni prima della riunione: in tal caso, l'ordine del giorno, e gli allegati sono inviati ai membri di Giunta almeno due giorni prima della riunione.
- 5. Su richiesta di almeno quattro membri, la Giunta è convocata in via straordinaria con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione. In caso di urgenza la Giunta si riunisce entro dieci giorni.
- 6. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
- 7. Salvo quanto previsto dal Regolamento di Giunta, la Giunta delibera con voto in forma palese. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
- 8. Il Presidente e i membri di Giunta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge.
- 9. La funzione di Segretario della Giunta è esercitata dal Segretario Generale.
- 10. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Segretario Generale, ed il Collegio dei Revisori dei Conti, questi ultimi anche in modalità telematica, attraverso il collegamento in videoconferenza. Intervengono altresì funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria dal Presidente per lo svolgimento della seduta.

Capo III - Il Presidente

Articolo 24. Competenze

- 1. Il Presidente è rappresentante legale della Camera di Commercio.
- 2. E' eletto dal Consiglio.
- 3. La durata del suo mandato è di cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio. Può essere rieletto per due sole volte, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lqs. n. 23/2010.
- 4. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il Consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto 4



agosto 2011, n. 156, l'elezione del Presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.

- 5. Il Presidente esercita altresì le seguenti funzioni:
 - a. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori, tenuto conto di eventuali richieste da parte dei componenti la Giunta;
 - b. in caso di necessità e urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta sottoponendoli alla ratifica della Giunta nella prima riunione;
 - c. formula proposte sulle attività dell'Ente ed emette pareri e proposte sulle materie rientranti nella propria sfera di competenza nei confronti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali e di altri organismi;
 - d. richiede pareri e consulenze nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
 - e. resiste alle liti, nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
 - f. esercita le altre funzioni demandategli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Articolo 25. Decadenza

- 1. Il Presidente decade:
 - 1. per scioglimento del Consiglio camerale;
 - 2. nel caso della perdita dei requisiti di consigliere;
 - 3. per approvazione della mozione di sfiducia come regolata dal presente Statuto.

Articolo 26. Mozione di sfiducia

- I Consiglieri possono presentare una mozione di sfiducia al Presidente qualora rilevino che abbia commesso violazioni di legge, abbia contravvenuto alle norme statutarie o ai deliberati formali del Consiglio o abbia compiuto atti altamente lesivi del prestigio, dell'immagine e della dignità della Camera di Commercio.
- 2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e deve essere presentata in una seduta appositamente convocata.
- 3. In caso di approvazione il Presidente decade ed il Vicepresidente assume la presidenza del Consiglio ponendo immediatamente all'ordine del giorno della medesima seduta il primo scrutinio per l'elezione del Presidente della Camera di Commercio, secondo le vigenti disposizioni normative.
- 4. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia alla Giunta qualora rilevi che l'organo abbia commesso violazioni di legge, abbia contravvenuto alle norme statutarie o ai deliberati formali del Consiglio o nel caso in cui non sia stato approvato il bilancio di previsione o il conto consuntivo nei termini di legge.



- 5. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ed essere presentata in una seduta appositamente convocata.
- 6. Se la mozione è approvata, la Giunta decade e il Presidente pone immediatamente all'ordine del giorno di quella stessa seduta l'elezione della Giunta, secondo le vigenti disposizioni normative.

Capo IV - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 27. Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta regionale.
- 2. Qualora una delle Amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro il termine di cui all'articolo 3 del d.l. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, alla designazione del componente effettivo, il Revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei Revisori supplenti designati dalle altre Amministrazioni rappresentate nel Collegio.
- 3. La durata del mandato conferito al Collegio dei Revisori dei Conti è di quattro anni dalla data di adozione della deliberazione di nomina ed i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
- 4. In caso di morte, rinuncia, decadenza di un Revisore, il Consiglio provvede alla sua sostituzione secondo la normativa vigente. Nelle more della sostituzione, subentra il Revisore supplente più anziano d'età.
- 5. Il Revisore nominato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del Collegio.

Articolo 28. Competenze e funzioni

- 1. Le competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
- 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio di esercizio approvato dalla Giunta.
- 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta. La partecipazione può avvenire anche in modalità telematica, attraverso il collegamento in videoconferenza.
- 4. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.



Titolo III - Ordinamento e strumenti

Capo I - Il Segretario Generale

Articolo 29. Nomina, competenze e funzioni

- 1. Il Segretario Generale è nominato, su designazione della Giunta, dal Ministro dello Sviluppo Economico.
- 2. Attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente; sovrintende alla gestione complessiva dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza garantendo l'unitarietà ed il coordinamento dell'azione amministrativa;
- 3. Adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse, umane e strumentali nell'ambito di quelle assegnate. Può delegare ai dirigenti gli atti e i provvedimenti amministrativi di sua competenza.
- 4. Nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta predispone la proposta di budget direzionale da sottoporre all'approvazione della Giunta, disponendone, altresì, l'aggiornamento su proposta dei responsabili delle Aree organizzative da sottoporre alla Giunta.
- Assegna ai dirigenti, con formale provvedimento, la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali in base al budget; definisce, coerentemente con gli indirizzi strategici dell'Ente, gli obiettivi che devono perseguire;
- 6. Formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera;
- 7. Adotta le determinazioni in ordine alla struttura organizzativa e gestisce il personale e i rapporti sindacali e di lavoro;
- 8. Garantisce il corretto svolgimento delle procedure per il reclutamento del personale e i relativi provvedimenti di assunzione nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale;
- 9. Richiede pareri e consulenze nelle materie di sua competenza;
- 10. Promuove o resiste alle liti, con relativo potere di conciliare e transigere, nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
- 11. E' competente per ogni altro atto inerente all'esercizio della funzione di gestione amministrativa.

Capo II - La struttura

Articolo 30. Principi di organizzazione

1. La definizione della macro organizzazione della Camera di Commercio spetta alla Giunta, sentite le proposte del Segretario Generale. Gli atti di organizzazione e gestione del personale sono di competenza del Segretario Generale e dei Dirigenti, secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, efficacia di gestione e flessibilità della struttura;



2. Le Aree, i Servizi e gli Uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l'azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.

Articolo 31. Dirigenti: competenze e funzioni

- I Dirigenti adottano, nell'ambito degli ordinamenti e dell'organizzazione generale stabiliti dalla Giunta e dal Segretario Generale, gli atti organizzativi dell'area cui sono preposti. Dirigono, coordinano e controllano l'attività della struttura organizzativa che da essi dipende e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali conferite.
- 2. Nell'ambito degli indirizzi generali stabiliti dall'organo di indirizzo politico e amministrativo, governano i processi di competenza delle strutture loro affidate curando l'attuazione di specifici progetti e di obiettivi ad essi assegnati dal Segretario Generale; ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- 3. Formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività.

Articolo 32. Personale

- 1. L'inquadramento del personale della Camera di Commercio è disciplinato dai contratti collettivi e individuali di lavoro relativi al personale delle Camere di Commercio e dalle norme del diritto civile.
- 2. La Camera di Commercio, nell'ambito di tali norme ne disciplina, con propri regolamenti, l'ordinamento.
- 3. Riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità.

Articolo 33. Organismo Indipendente di Valutazione della performance

- 1. La Giunta nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione del quale regolamenta la composizione e il funzionamento.
- 2. L'Organismo è nominato per un periodo di tre anni e l'incarico ai componenti può essere rinnovato una sola volta.
- 3. Opera in posizione di autonomia e riferisce al Consiglio, alla Giunta e al Presidente.
- 4. E' costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla legge e si avvale di una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance.
- 5. Svolge un'azione di supporto e di monitoraggio al ciclo della performance e



al sistema di valutazione, trasparenza e integrità della Camera. Adotta gli atti di validazione.

Articolo 34. Pubblicazione degli atti

- 1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché le determinazioni del Presidente, del Segretario Generale e dei Dirigenti, sono pubblicate nell'Albo camerale.
- 2. Sono soggette alle regole di trasparenza, pubblicità e accessibilità.

Capo III - Aziende Speciali

Articolo 35. Aziende speciali: costituzione, natura giuridica, finalità

- 1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento delle finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, in forma singola o associata, aziende speciali che operano secondo le norme del diritto privato, nell'ambito degli indirizzi programmatici stabiliti dalla Camera.
- 2. Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria e, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria.
- 3. La Camera di Commercio può attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
- 4. Operano, nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Camera, secondo le norme del diritto privato e le specifiche norme regolamentari, nonché in base a un proprio Statuto.
- 5. La Giunta delibera l'istituzione delle aziende speciali, sulla base delle indicazioni programmatiche del Consiglio camerale e ne definisce gli statuti.
- 6. Le aziende speciali non perseguono fini di lucro.
- 7. Assicurano la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento delle attività, nel rispetto del pubblico interesse.
- 8. Possono operare anche al di fuori dell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio, purché generino ricadute a favore degli interessi del sistema delle imprese e del mercato della circoscrizione territoriale di competenza. Ispirano la propria azione ai principi di qualità e trasparenza, efficacia ed efficienza.

Articolo 36. Organi e norme di funzionamento

1. Sono organi delle aziende speciali il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti.



- 2. Al fine di favorire il massimo coordinamento con le politiche della Camera, il Presidente dell'Azienda Speciale è il Presidente della Camera di Commercio o un consigliere camerale suo delegato. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalla Giunta.
- 3. La gestione delle aziende speciali avviene nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo e programmazione e funzioni di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione, nominato dalla Giunta, è composto dal Presidente della Camera di Commercio o componente di Giunta o di Consiglio da lui delegato, da componenti del Consiglio camerale e da Allegato alla deliberazione del Consiglio camerale n.5 del 27 ottobre 2016 eventuali componenti esterni, esperti nelle materie oggetto delle attività aziendali.
- 5. Il bilancio preventivo e quello di esercizio sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e approvati dalla Giunta e, nell'ambito del bilancio della Camera di Commercio, dal Consiglio Camerale.
- 6. La carica di Direttore può essere conferita al Segretario Generale della Camera di commercio, al fine di assicurare il massimo coordinamento tra l'attività dell'azienda e quella del sistema camerale o a persona di specifica e comprovata professionalità, anche assunta con contratto di diritto privato.
- 7. Il personale dell'azienda è assunto con contratto di diritto privato nell'ambito dei contratti collettivi nazionali del terziario e dei servizi.

Articolo 37. Funzioni di indirizzo e vigilanza

- 1. Il Presidente, la Giunta ed il Segretario Generale della Camera di Commercio (che non rivesta la carica di Direttore), al fine di mantenere il necessario raccordo e istituzionale, strategico e funzionale tra la Camera e le sue aziende speciali, esercitano, nei rispettivi ambiti di competenza, attività di indirizzo nei confronti degli organi e della direzione delle aziende stesse.
- 2. Gli stessi organi della Camera di Commercio esercitano, altresì, la vigilanza sulla gestione delle aziende speciali accertando, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio camerale, anche attraverso i propri componenti nominati nei Consigli delle aziende stesse.
- 3. I bilanci delle aziende speciali sono soggetti a certificazione.

Articolo 38. Collegio dei Revisori

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio e un membro supplente sono nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico, un membro effettivo è nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Regione.
- 2. Ai componenti del Collegio dei Revisori competono i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge in materia.



- 1. Le entrate delle aziende speciali sono costituite da:
 - a. proventi derivanti dalla prestazione di servizi anche resi alla Camera ai sensi dell'art. 35, comma 3;
 - b. contributi annuali stanziati dalla Camera di Commercio in occasione del bilancio preventivo in relazione ai compiti istituzionali dell'azienda;
 - c. contributi di altri Enti pubblici e privati, nonché dell'Unione Europea;
 - d. altre eventuali entrate.

Capo IV - Strumenti

Articolo 40. Partecipate

- 1. La Giunta per il raggiungimento dei propri scopi, direttamente o in partecipazione con altri soggetti pubblici o privati, promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale.
- 2. Nell'interesse delle imprese e del mercato, compatibilmente con le esigenze di contenimento delle spese, assume iniziative per la costituzione o per la partecipazione a società, enti, a consorzi aventi personalità giuridica, e a fondazioni. Può costituire o partecipare ad altre forme associative, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, assicurandosi forme di controllo anche attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo.

Articolo 41. Osservatori

- La Giunta può istituire Osservatori, organismi con funzioni di monitoraggio e proposta, chiamando a farne parte altre istituzioni, rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici locali imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché esperti ed esponenti di organismi tecnici.
- 2. Gli Osservatori esercitano funzioni di analisi tecnico/scientifica, di proposta e consultazione su tematiche di interesse economico che richiedono un approfondimento e un confronto tra i soggetti partecipanti.
- 3. La Giunta promuove e partecipa ad accordi di programma, al fine di realizzare opere e interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia che richiedono l'azione integrata e coordinata di Regione, Enti locali territoriali ed amministrazioni pubbliche.
- 4. La Giunta indice e partecipa a conferenze di servizi, al fine di acquisire intese, concerti, nulla osta e assensi e per confrontare gli interessi di altri enti pubblici e istituzioni coinvolti in procedimenti amministrativi complessi.

Articolo 42. Collaborazioni interistituzionali

1. La Giunta promuove e/o partecipa a forme di accordo con la Regione e altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività di interesse comune.



Articolo 43. Principi

- 1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Camera di Commercio è disciplinata con appositi regolamenti al fine di garantire l'economicità dell'azione e la buona amministrazione finanziaria nel rispetto dei principi dell'equilibrio di bilancio.
- 2. Al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza della propria attività, gli organi e i responsabili della struttura attuano forme di controllo economico interno della gestione.

Articolo 44. Bilancio

- 1. Il preventivo annuale, redatto in coerenza con la relazione previsionale e programmatica, è predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio, entro il mese di dicembre.
- 2. Il bilancio d'esercizio, costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro il mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
- 3. L'unità temporale della gestione è l'anno che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Titolo IV - Norme finali

Articolo 45. Entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato all'Albo camerale ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua affissione.

Articolo 46. Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.



Allegato alla deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 28 novembre 2017





Disposizione transitoria – Composizione del Consiglio (mandato 2016-2021)

Il consiglio della Camera di Commercio di Cagliari 2016-2021 è composto da complessivi n. 33 consiglieri, così ripartiti in rappresentanza dei rispettivi settori economici

Settori di attività economica	Nuova composizione
Agricoltura	3 di cui 1 in rappresentanza delle piccole imprese
Artigianato	4
Industria	4 di cui 1 in rappresentanza delle piccole imprese
Commercio	7 di cui 1 in rappresentanza delle piccole imprese
Cooperative	1
Turismo	3
Trasporti e spedizioni	2
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle imprese	5
TOTALE PARZIALE	30
Membri di diritto	
Organizzazioni sindacali	1
Associazione di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti	1
Rappresentante dei liberi professionisti	1
TOTALE	33